



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 7

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria 8/2020 del 18/3/2020, che disciplina lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19, in isolamento o quarantena obbligatoria;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 20/03/2020;

RICHIAMATE altresì

- l'Ordinanza sindacale n. 60 del 28/05/2020 con la quale è stata prorogata fino alle ore 24:00 del giorno 18 luglio 2020 l'Ordinanza sindacale n. 29 del 20/03/2020;
- l'Ordinanza sindacale n. 85 del 22/07/2020 con la quale è stata prorogata fino alle ore 24:00 del giorno 31 luglio 2020 l'Ordinanza sindacale n. 29 del 20/03/2020;

PRESO ATTO che

- con nota PG 245218 del 31/07/2020, il Servizio Rifiuti della Regione Liguria ha comunicato la cessazione al 31/07/2020 degli effetti della richiamata Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8/2020, riservandosi di valutare l'emanazione di eventuali nuovi provvedimenti contingibili ed urgenti, in ragione dell'evoluzione complessiva della situazione epidemiologica;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 dell'11/09/2020 sono state reiterate fino al 15/10/2020 le misure per lo smaltimento dei rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per COVID – 19, in isolamento o quarantena obbligatoria, di cui all'Ordinanza n. 8 del 18/03/2020

DATO ATTO CHE con Ordinanza sindacale n. 116 del 14/09/2020 sono state reiterate fino al 15/10/2020, con esclusione delle misure inerenti al servizio di disinfezione di strade, marciapiedi, piazze, aree pedonali, le misure già individuate dall'Ordinanza Sindacale n. 29 del 20/03/2020;

PRESO ATTO che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 15/10/2020 sono state reiterate fino al 31/10/2020 le misure individuate dall'Ordinanza regionale n. 8/2020, rinviando ad un successivo provvedimento un'eventuale diversa articolazione delle misure ivi previste per il periodo seguente, in ragione dell'evoluzione della situazione;

DATO ATTO CHE con Ordinanza sindacale n. 128 del 19/10/2020 sono state reiterate fino al 31/10/2020 le misure già individuate dall'Ordinanza Sindacale n. 116 del 14/09/2020;

CONSIDERATO CHE:

- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28/10/2020 è stata confermata, fino alla vigenza dello stato di emergenza disposto con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e ss.mm.ii., l'operatività dei provvedimenti disposti con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 70/2020, esclusivamente nei confronti delle utenze domestiche che includano soggetti individuati come positivi al COVID – 19, e pertanto tenuti all'isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;
- con la medesima Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 28/10/2020 è stata prescritta, per quanto riguarda le utenze domestiche che includono soggetti NON positivi al Covid – 19, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, la gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione ed il successivo avvio agli usuali canali di trattamento/smaltimento;

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 128 del 19/10/2020;

ATTESO che l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 75/2020 non impartisce un ordine diretto ai cittadini ma definisce le procedure cui solo i Comuni ed i gestori dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti devono attenersi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle*

medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” ed in particolare l'articolo 2 che definisce i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l'articolo 8 che disciplina la raccolta e il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l'articolo 10 che disciplina lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e l'articolo 15 che statuisce che i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 132 del 30/10/2020 sono state emanate le seguenti disposizioni:

- è confermata l'operatività delle misure individuate dall'Ordinanza regionale n. 8/2020, reiterata con Ordinanza regionale n. 58/2020 e Ordinanza regionale n. 70/2020, inerenti alle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo, **esclusivamente nei confronti delle utenze domestiche che includano soggetti individuati come positivi al COVID – 19**, e pertanto tenuti all'isolamento domiciliare in base alle indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;
- si prescrive, per quanto riguarda le utenze domestiche che includono soggetti **NON positivi** al Covid – 19, ma segnalati per misure di carattere cautelare dalle ASL, la **gestione dei rifiuti urbani tramite raccolta in doppio sacco in cui conferire tutti i rifiuti prodotti senza differenziazione** ed il successivo avvio agli usuali canali di trattamento/smaltimento;

CONSIDERATO che con DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 30 aprile 2021;

ATTESO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela dell'igiene e sanità pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

VISTO altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

DATO ATTO che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia, protocollo comunale n. 81178 del 29/10/2020, come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ATTESO che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri, ing. Danilo Burastero, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;

REITERA

le misure già individuate dall'Ordinanza Sindacale n. 132 del 30/10/2020 e sopra riassunte, a far data dall'adozione del presente provvedimento e fino alla vigenza dello stato di emergenza disposto con Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 e ss.mm.ii, fino al 30 aprile 2021

DISPONE che

- la presente ordinanza:
 - venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.

267, alla Prefettura/UTG di Imperia;

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
 - venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
 - venga trasmessa alla ASL1 (dipartimento di prevenzione);
 - venga trasmessa al Gestore del Servizio di Igiene Ambientale;
 - venga trasmessa al Gestore della discarica Pubblica per rifiuti urbani;
 - venga comunicata ai soggetti interessati;
- il Settore Lavori Pubblici, Fondi europei ed Espropri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne l'individuazione dell'erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici prodotti dai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19) in isolamento obbligatorio, individuati dalla ASL1 (dipartimento di prevenzione);
- il Settore Servizi alla persona e promozione del benessere – tributi – attività produttive e mercati è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto concerne la gestione dei flussi informativi, inerenti ai cittadini positivi al SARS-CoV-2 (COVID-19), tra ASL 1, Comune e soggetto erogatore del servizio appositamente organizzato e dedicato di ritiro a domicilio, trasporto e smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo;
- il Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile (gestione emergenze) e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo del rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative;
- avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 02/02/2021

IL SINDACO

Alberto Biancheri

(Documento firmato digitalmente)